

**FOGLIO INFORMATIVO C/8
CREDITI DI FIRMA****INFORMAZIONI SULLA BANCA**

Banca Agricola Popolare di Sicilia
Società Cooperativa per Azioni (di seguito la "Banca")
Sede Legale e Direzione Generale: Viale Europa, 65, 97100 – Ragusa
Tel.: 0932/603111
Indirizzo e-mail: info@baps.it
Sito internet: www.baps.it
Codice ABI 5036.9
Iscrizione al registro delle imprese di Ragusa e c.f. 00026870881, REA n. 486
La Banca è sottoposta all'attività di vigilanza di Banca d'Italia ed è iscritta al numero 1330 dell'Albo delle Banche.
Aderente al fondo Interbancario di Tutela dei Depositi;

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI

Attraverso il rilascio di Crediti di Firma, la Banca si impegna ad assumere o a garantire l'obbligazione che grava sul proprio cliente nei confronti di un soggetto terzo creditore del medesimo (il "**Beneficiario**").

In linea generale, se la Banca autorizza il Cliente ad emettere o a fare emettere tratte su di essa e si impegna ad accettarle, concede un "credito di accettazione"; se la Banca garantisce l'obbligazione del Cliente apre un "credito di avallo" se la garanzia è data firmando per avallo una cambiale oppure una "garanzia bancaria", nel caso in cui questa sia rilasciata in altra forma.

Il Credito di Firma rilasciato dalla Banca assume la forma di una **garanzia bancaria** con la quale la Banca **garantisce l'obbligazione che grava sul proprio Cliente nei confronti del Beneficiario** e si impegna a corrispondere al Beneficiario stesso le somme richieste, in conformità a quanto previsto dall'atto con il quale la Banca rilascia la garanzia, allegato al contratto stipulato con il Cliente.

Il Cliente si obbliga a **rimborsare** immediatamente alla Banca le **somme** dalla stessa **pagate in conseguenza della garanzia** assunta, nonché a corrispondere gli interessi moratori in caso di ritardo nel rimborso.

Il principale rischio è rappresentato, in caso di pagamento della garanzia rilasciata dalla Banca, dall'onere connesso alla restituzione alla Banca di quanto versato dalla stessa al Beneficiario.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue rappresentano le commissioni poste a carico del Cliente in relazione al rilascio della garanzia.

Le condizioni economiche sotto riportate sono indicate sia nella misura minima che nella misura massima a carico del Cliente.

Le seguenti condizioni sono valide fino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive sostenute e/o reclamate da terzi, imposte o quant'altro dovuto per legge che non sia immediatamente quantificabile.

GARANZIA ITALIA			
	MINIMO	MASSIMO	FISSO
Commissione su base annua calcolata sul periodo di effettivo utilizzo	€ 75,00	2,80%	
Spese di istruttoria pratica		€ 500,00	
Autentica notarile su contratto			Al costo praticato dal Notaio
Tasso di mora		8,00%	
Recupero imposta di bollo			Secondo legge
Spese per invio comunicazioni trasparenza		€ 1,00	

ALTRO
Il calcolo della commissione su base annua e degli interessi di mora è effettuato con riferimento all'anno civile. Conteggio e addebito della commissione: ▪ Garanzie di durata superiore ad 1 anno: conteggio su base annua ed addebito del primo anno in via anticipata al rilascio della garanzia. I successivi addebiti sono effettuati ad ogni ricorrenza annuale; ▪ Garanzie di durata inferiore ad 1 anno: conteggio per frazione di anno ed addebito della commissione in via anticipata al rilascio della garanzia. È fatta salva in ogni caso la possibilità di recuperare gli oneri reclamati da soggetti terzi e quelli di natura fiscale.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il Cliente ha il diritto di recedere dal Contratto in qualsiasi momento, **senza alcun preavviso e senza l'applicazione di penalità o di spese di chiusura**, inviando alla Banca una comunicazione scritta, fatto salvo l'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali a carico del Cliente medesimo, ivi compresa la riconsegna alla Banca dell'originale della garanzia o il rilascio di idonea liberatoria da parte del Beneficiario.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Se il Cliente richiede la chiusura del rapporto, **la Banca vi provvede entro i termini previsti nella garanzia rilasciata dalla Banca per conto del Cliente** (allegata al Contratto), a condizione che il Cliente abbia espletato tutti gli obblighi contrattuali, inclusi quelli previsti al precedente paragrafo.

Reclami

Il Cliente può contestare l'operato della Banca rivolgendosi all'Ufficio Reclami della stessa, Viale Europa n.65, 97100, Ragusa, posta elettronica: reclami@baps.it, posta elettronica certificata: reclami@pec.baps.it, in conformità alla Policy di gestione dei Reclami della Banca. Una sintesi della citata Policy è disponibile sul sito internet www.baps.it (sezione Reclami). La Banca provvede a rispondere al reclamo entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione dello stesso oppure entro 15 (quindici) giorni lavorativi se il reclamo ha ad oggetto i servizi di pagamento ovvero entro il diverso termine tempo per tempo vigente. In caso di risposta insoddisfacente o fornita oltre il termini anzidetti, il Cliente, prima di ricorrere al Giudice può rivolgersi, se la controversia non supera il valore di 200.000,00 Euro, all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), utilizzando la modulistica disponibile sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it o presso la Banca.

Per maggiori indicazioni, il Cliente può consultare la Guida sull'accesso all'Arbitro Bancario Finanziario, disponibile presso tutte le dipendenze e sul sito internet della Banca. La decisione dell'ABF non pregiudica la possibilità per il ricorrente di presentare esposti alla Banca d'Italia o ricorrere all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal D.Lgs n.28/2010, prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo

(a) all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento), oppure

(b) ad uno degli organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento di cui sopra presso l'ABF.

LEGENDA	
Arbitro Bancario Finanziario	Il sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra clienti e banche ed altri intermediari finanziari.
Banca	La Banca Agricola Popolare di Sicilia, Società cooperativa per azioni.
Beneficiario	Il soggetto a favore del quale il Cliente stipula il Contratto con la Banca.
Cliente	Qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un rapporto contrattuale o che intenda entrare in relazione con la Banca.
Cliente al dettaglio	I consumatori; le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le imprese che occupano meno di 10 addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.
Consumatore	La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta
Compensazione	Il modo di estinzione delle obbligazioni diverso dall'adempimento. Quando tra due soggetti intercorrono rapporti obbligatori reciproci – nel senso che il soggetto creditore in un rapporto è al tempo stesso debitore in un altro rapporto – i due rapporti possono, ricorrendo certe condizioni, estinguersi, in modo totale o parziale, senza bisogno di provvedere ai rispettivi adempimenti, mediante compensazione tra i rispettivi crediti.
Credito liquido	Il credito determinato nel suo ammontare.
Credito esigibile	Il credito scaduto del quale si può pretendere l'adempimento.
Dipendenza o Filiale	La succursale e qualunque locale della Banca adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.
Foro Competente	Il luogo in cui risiede il Tribunale competente a regolare le controversie che possono insorgere in dipendenza del presente Contratto tra la Banca e il Cliente.
Garanzia	La garanzia in forza della quale un soggetto garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.
Guida Pratica «Conoscere l'Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti»	La Guida recante le modalità, i costi e la procedura da rispettare per la presentazione del ricorso all'Arbitro Bancario e Finanziario.
Obbligazioni solidali	L'obbligazione che coinvolge più debitori tutti tenuti ad eseguire una medesima prestazione. In forza del vincolo di solidarietà il creditore (in questo caso la Banca) può chiedere l'adempimento totale ad uno solo dei debitori. Se uno solo dei debitori, volontariamente o coattivamente, adempie a tutta l'obbligazione, gli altri condebitori non devono più nulla al creditore ma possono essere chiamati a restituire a chi ha adempiuto la quota di loro spettanza.

Pegno	La garanzia reale che viene concessa al creditore, avente ad oggetto beni mobili, titoli, crediti, diritti. Il creditore detiene il bene che è stato costituito in pegno oppure un documento rappresentativo ed, in caso di inadempienza, con il realizzo del pegno ha diritto di farsi pagare dal debitore con preferenza sugli altri creditori.
Recesso	La facoltà del Cliente di liberarsi unilateralmente dagli obblighi assunti con il Contratto.
Reclamo	Ogni atto con cui un Cliente chiaramente identificabile contesta alla Banca un dato comportamento o una certa omissione in forma scritta (ad esempio via lettera, <i>e-mail</i>).
Ritenzione	La facoltà della Banca di trattenere titoli e valori del Cliente finché questo non adempie le sue obbligazioni. I diritti di ritenzione e di pegno garantiscono non solo i debiti presenti del Cliente verso la Banca, ma anche quelli che potrebbero sorgere successivamente (anche se non scaduti o diversamente garantiti).
Sito Internet	Il sito <i>internet</i> della Banca, all'indirizzo www.baps.it .
Tasso di mora	Il tasso di interesse che il Cliente deve corrispondere alla Banca in caso di ritardo nel pagamento degli importi dovuti